



## **Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per il conferimento di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

### **TITOLO I – Ambito di applicazione**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il Presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Ateneo, disciplina, in applicazione dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35, e nel rispetto del Codice Etico di Ateneo, i criteri, le modalità e le procedure per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato ai fini del conferimento di incarichi didattici a soggetti italiani e stranieri che siano in possesso di una specifica qualificazione, nei corsi di laurea e laurea magistrale (di seguito, corsi di laurea) attivati presso l'Università degli Studi "Link Campus University" (d'ora in avanti LCU).

I contratti per attività di insegnamento possono essere stipulati esclusivamente nel rispetto del presente Regolamento e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

#### **Art. 2 - Tipologie dei contratti di insegnamento**

I contratti di insegnamento, ai sensi del presente Regolamento, prevedono l'assunzione della responsabilità di interi insegnamenti, ovvero di loro parti o moduli, o di attività integrative e di supporto, secondo le determinazioni degli organi che ne hanno la competenza ai sensi delle norme statutarie e regolamentari.

I predetti incarichi sono quelli previsti e disciplinati dall'art. 23 della legge n. 240/2010 e i relativi contratti a titolo oneroso sono stipulati, nel rispetto dei vincoli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di LCU.

### **TITOLO II – Contratti per esperti di alta qualificazione**

#### **Art. 3 – Programmazione e modalità di copertura degli insegnamenti**

La Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate (di seguito, Scuola), una volta completata l'attribuzione dei compiti didattici, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010, ai professori di I e II fascia e ai ricercatori, secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti di

**Testo vigente dal 15 ottobre 2015**



Ateneo, delibera sull'opportunità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità cui affidare gli incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative non ancora attribuiti. La delibera motivata, è, di seguito, trasmessa al Senato Accademico per l'approvazione.

L'attivazione di contratti per attività di insegnamento e di attività didattiche integrative è approvata dal Comitato Esecutivo su proposta del Senato accademico.

#### **Art. 4 – Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione**

I contratti di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010 possono essere stipulati anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e con le istituzioni di ricerca di cui al DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e possono essere a titolo sia gratuito sia oneroso.

I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il cinque per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

I contratti di cui al presente articolo sono attribuiti con conferimento diretto secondo la procedura indicata dall'art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Contratti di insegnamento per specifiche esigenze didattiche integrative**

I contratti di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010 possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso, nel rispetto dei vincoli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di LCU, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche integrative per le quali non sia possibile provvedere con l'affidamento ai professori e ai ricercatori in organico.

I contratti di cui al presente articolo sono attribuiti previo espletamento di procedure di valutazione comparativa, che assicurino la pubblicità degli atti, disciplinate dagli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 – Procedura di valutazione comparativa**

La procedura di valutazione comparativa è avviata con la pubblicazione, sul sito web di LCU, del bando emanato con decreto rettorale.

Il bando deve indicare:

- a. il settore scientifico - disciplinare;
- b. i requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa;

**Testo vigente dal 15 ottobre 2015**

- c. il termine e le modalità di presentazione delle domande, del curriculum scientifico – professionale, dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni. Il predetto termine non può, comunque, essere inferiore a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet di LCU;
- d. i criteri di valutazione ai quali la Commissione deve attenersi;
- e. il luogo di svolgimento dell’incarico.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei contratti di cui al presente articolo.

#### **Art. 7 – Commissione di valutazione**

La Commissione di valutazione (in seguito Commissione) è nominata con decreto del Rettore su deliberazione del Comitato Esecutivo, sentita la Scuola.

E’ nominata una Commissione per ciascuna Area disciplinare oggetto del bando.

Ciascuna Commissione è composta da tre membri scelti tra docenti universitari e autorevoli esperti della materia.

Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell’Ateneo.

Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 nell’ultimo biennio accademico.

La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

#### **Art. 8 – Termini del procedimento, lista degli idonei e stipula del contratto**

La Commissione conclude i propri lavori entro 15 giorni dal decreto di nomina del Rettore.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 20 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, in base alla procedura di cui all’art. 7 fissando un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Al termine dei lavori, la Commissione formula collegialmente per ciascun candidato una valutazione



con motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sulla eventuale attività didattica e di ricerca e di conseguenza redige una lista degli idonei al conferimento degli incarichi.

Entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori, la Commissione trasmette i propri atti, costituiti dai verbali delle riunioni, dai giudizi collegiali e dalla relazione finale riassuntiva, al Rettore.

Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore, con proprio decreto, entro dieci giorni dalla consegna degli stessi. La relazione riassuntiva finale è pubblicata sul sito web di Ateneo.

La lista degli idonei avrà validità per un periodo pari a un anno accademico e la sua durata potrà essere prorogata su delibera motivata dei competenti organi accademici i quali potranno altresì prevederne l'aggiornamento con l'inserimento dei candidati che saranno risultati idonei a seguito di procedura di valutazione comparativa ai sensi del presente Regolamento.

A seguito dell'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Senato Accademico formula al Comitato Esecutivo la proposta di conferimento del contratto o dei contratti a uno o più candidati dichiarati idonei; il Comitato Esecutivo delibera in merito.

Il Comitato Esecutivo si riserva di non attribuire l'insegnamento qualora ritenga che tra i profili dei componenti della lista degli idonei nessuno soddisfi, in modo adeguato, i fabbisogni didattici dell'Università o l'insegnamento non sia comunque attivato.

Il contratto di insegnamento è stipulato dal Rettore. Al candidato individuato verrà data comunicazione dettagliata dell'offerta dell'Università, precisando:

- a. il corso o i corsi di studi interessati;
- b. il luogo e le modalità di svolgimento dell'incarico;
- c. il periodo di svolgimento dell'attività didattica;
- d. l'impegno orario complessivo e l'ammontare del compenso;
- e. i diritti e i doveri del titolare dell'incarico nonché il trattamento economico e previdenziale previsto;
- f. la scadenza entro la quale comunicare l'accettazione.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il candidato individuato non accettasse l'incarico o in caso di risoluzione del contratto, LCU potrà procedere alla sostituzione con eventuali altri candidati idonei, attingendo alla lista degli idonei.

### **Art. 9 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama**

Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della Legge n. 240/2010, assegnare, nel rispetto dei vincoli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

I contratti di cui al presente articolo sono attribuiti con conferimento diretto secondo la procedura indicata dall'art. 3 del presente Regolamento. Fa seguito all'accettazione dell'incarico, la pubblicazione del curriculum sul sito internet di LCU.

Il trattamento economico spettante al destinatario del contratto di insegnamento è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Università nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

### **TITOLO III – Requisiti**

#### **Articolo 10 - Titolari delle prestazioni**

Possono assumere gli incarichi oggetto dei contratti di cui all'art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010 esperti di alta qualificazione e competenza in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale e i professori di prima e di seconda fascia, nonché i ricercatori, già in servizio presso l'Ateneo o altra Università italiana.

Possono presentare la propria domanda di partecipazione alle procedure di selezione previste dall'art. 5 soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Rientrano nella tipologia degli incarichi oggetto dei contratti di cui all'art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 quelli diretti ad assicurare la copertura delle attività di orientamento, di tutorato e diretti ad assicurare lo svolgimento di compiti sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali (cicli di sostegno, seminari, esercitazioni ecc.) ai quali non si possa provvedere con personale docente in organico.

### **TITOLO IV – Disposizioni comuni**

#### **Art. 11 – Stipula del contratto**

I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati dal Rettore di LCU.

#### **Art. 12 – Diritti e doveri dei soggetti incaricati**



I professori a contratto sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti di LCU. In ogni caso, non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando sono trattate questioni relative:

- a. all'attribuzione di posti di ruolo;
- b. alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente regolamento.

I professori a contratto partecipano alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e alle commissioni giudicatrici dell'esame finale per il conseguimento del titolo nei corsi di studio.

### **Art. 13 – Incompatibilità**

In caso di conferimento dell'insegnamento, l'interessato, qualora sia legato da un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione o Università statali e non statali, deve far pervenire a LCU, prima della sottoscrizione del contratto, apposita autorizzazione rilasciata dall'ente di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.

All'atto della stipula del contratto l'interessato deve presentare apposita autodichiarazione attestante la compatibilità della propria attività con le attività previste dal contratto stesso.

Il regime di compatibilità e di autorizzazione deve sussistere per l'intera durata del rapporto contrattuale.

### **Articolo 14 – Divieti parentali**

Ai procedimenti per il conferimento dei contratti di cui al presente regolamento, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

### **Art. 15 - Trattamento previdenziale e assicurativo**

Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni previste all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

Limitatamente al periodo della prestazione, LCU provvede direttamente alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti titolari degli incarichi didattici.

**Testo vigente dal 15 ottobre 2015**



#### **Art. 16 - Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.